

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL PROCEDIMENTO CONCERNENTE LE  
DOMANDE IN MATERIA DI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E  
BEVANDE APERTI AL PUBBLICO.**

**Articolo 1.**

**Ambito di applicazione.**

Il presente regolamento, in attuazione della previsione contenuta nell'art. 9, comma quinto, della L.R. 29 dicembre 2006, n.38, disciplina il procedimento concernente le domande in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande in area privata e in chiosco su area pubblica.

**Articolo 2.**

**Autorizzazione all'apertura dell'esercizio.**

1. L'apertura di esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetta ad autorizzazione rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 9, comma primo, della L.R. 38/2006.
2. L'autorizzazione è rilasciata a tempo indeterminato e si riferisce esclusivamente ai locali ed alle localizzazioni in essa indicati.
3. Le autorizzazioni disponibili su area privata o in chioschi su area pubblica, secondo il contingente numerico delle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale, vengono assegnate a richiesta degli interessati sino ad esaurimento delle disponibilità.

**Articolo 3.**

**Istanza di autorizzazione per attività in area privata**

1. L'istanza di autorizzazione, indirizzata all'ufficio di Polizia Amministrativa, è presentata dal titolare di ditta individuale o dal legale rappresentante di società.
2. Ogni soggetto può formulare una sola richiesta.
3. L'istanza deve contenere:
  - a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;
  - b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 29.12.2006, n. 38;
  - c) ubicazione dell'esercizio;
  - d) indicazione della tipologia dell'esercizio, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n.2/R;
  - e) dimostrazione dell'effettiva possibilità di aprire l'esercizio per il quale è stata richiesta autorizzazione. A tal fine l'interessato deve avere la disponibilità del locale a titolo di proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte, - anche se il possesso è previsto in un momento successivo, purchè nei termini previsti dalla legge per l'attivazione dell'esercizio- o deve aver stipulato un preliminare di compravendita; il locale inoltre deve essere idoneo, per quanto attiene la destinazione urbanistica e d'uso, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande;
  - f) dichiarazione di idoneità del locale all'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, per quanto attiene la destinazione urbanistica e d'uso.

4. L'interessato, contestualmente all'istanza, deve presentare, per i locali ove sarà svolta l'attività, la D.I.A in materia sanitaria prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007.

5. Le istanze sono istruite secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo del Comune.

6. L'ufficio comunale competente all'istruttoria provvede ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, recante l'indicazione del procedimento promosso, il nominativo del responsabile del procedimento, gli uffici nei quali può essere presa visione degli atti, la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

7. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere rimosse entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui al successivo comma 8 resta sospeso.

9. Le istanze s'intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, salva la sospensione del detto termine nei casi di cui art. 2, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

#### **Art. 4**

##### **Istanza di autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in chioschi su area pubblica.**

1. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un chiosco da edificarsi a cura dell'istante, deve essere indirizzata allo Sportello unico delle attività produttive.

2. Ogni soggetto può formulare una sola richiesta relativa ad una delle localizzazioni individuate nell'apposito piano.

3. Le istanze sono istruite secondo l'ordine di arrivo all'ufficio protocollo del Comune.

4. Lo Sportello unico per le attività produttive competente all'istruttoria provvede ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento, recante l'indicazione del procedimento promosso, il nominativo del responsabile del procedimento, gli uffici nei quali può essere presa visione degli atti, la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

5. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione unica è disciplinato dal D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 e dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

#### **Art. 5**

##### **Istanza di autorizzazione per attività in area privata (spazi compresi in centri commerciali classici o sequenziali, così come definiti dalla DCR 563-C.R. 13414 del 29.10.1999 e insediati in localizzazioni urbano periferiche (L.2) Attività non sottoposta a programmazione.**

1. L'istanza deve contenere i seguenti elementi:

a) nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e numero di codice fiscale; se trattasi di persona giuridica o di società, denominazione o ragione sociale, sede legale, numero di codice fiscale o partita IVA;

- b) certificazione o autocertificazione del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli artt. 4 e 5 della L.R. 29.12.2006, n. 38;
- c) ubicazione dell'esercizio;
- d) superficie di vendita autorizzata;
- e) indicazione della tipologia dell'esercizio, secondo le previsioni del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 3 marzo 2008, n.2/R;
- f) dimostrazione dell'effettiva possibilità di aprire l'esercizio per il quale è stata richiesta la relativa autorizzazione. A tal fine l'interessato deve avere la disponibilità del locale a titolo di proprietà, affitto, usufrutto o qualunque altro titolo di godimento ai sensi della normativa civilistica e con le forme da questa prescritte, - anche se il possesso è previsto in un momento successivo, purchè nei termini previsti dalla legge per l'attivazione dell'esercizio- o deve aver stipulato un preliminare di compravendita; il locale inoltre deve essere idoneo, per quanto attiene la destinazione urbanistica e d'uso, per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande.
- g) l'interessato, contestualmente all'istanza, dovrà presentare, per i locali ove sarà svolta l'attività, la D.I.A in materia sanitaria prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007.

2. Tali autorizzazioni non possono essere trasferite in altra sede rispetto al centro commerciale relativamente al quale vengono rilasciate;

3. L'ufficio comunale competente all'istruttoria provvede ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento recante l'indicazione del procedimento promosso, il nominativo del responsabile del procedimento, gli uffici nei quali può essere presa visione degli atti, la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.

4. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 9, comma quinto, della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38, rimarrà sospeso.

5. Il termine entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, è stabilito in sessanta giorni dalla data di ricevimento, salva la sospensione del detto termine nei casi di cui art. 2, comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii.

#### **Art. 6. Diniego.**

1. Nei casi in cui l'istanza non sia accoglibile, il provvedimento di diniego dovrà essere preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, secondo le modalità previste dalla L. 241/90 e ss.mm.ii.

#### **Art.7. Denuncia di inizio attività.**

1. L'autorizzazione amministrativa alla somministrazione di alimenti e bevande è sostituita da denuncia di inizio attività (D.I.A.) ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990 nei seguenti casi:

- a) subingresso in proprietà o in gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) ampliamento di superficie dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande;
- c) attività non soggette a programmazione di cui all'art. 8, comma sesto, della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38.

**Art.8.**  
**Procedimento per la Denuncia di Inizio Attività**

1. Per i casi di cui all'articolo precedente, alle lettere a) e c), l'attività di somministrazione può essere iniziata immediatamente dopo l'avvenuta presentazione della denuncia di inizio attività o dalla data di apertura dell'esercizio indicata nella D.I.A. solo a condizione che l'interessato abbia contestualmente presentato, per i locali ove sarà svolta l'attività, la D.I.A. in materia sanitaria prevista dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007.
2. Per i casi di cui alla lettera b) dell'articolo precedente, l'attività di somministrazione può essere iniziata solo dopo il parere favorevole dell'A.S.L.
3. Il competente ufficio, entro sessanta giorni dalla denuncia, verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti.
4. Ove possibile, l'interessato provvede a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'Amministrazione.

**Art.9**  
**Autorizzazioni temporanee.**

1. Le autorizzazioni temporanee non sono soggette a programmazione comunale e vengono rilasciate nei casi e secondo le modalità previste dall'art. 10 della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38.
2. Le istanze devono contenere gli stessi elementi di cui al precedente art. 3 e devono essere presentate, di norma, almeno quindici giorni prima dell'evento o della manifestazione, contestualmente alla D.I.A. differita in materia sanitaria prevista dalla Determinazione Dirigenziale Regione Piemonte n.70 del 16.05.2005 e dall'art.8 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 79-7605 del 26 novembre 2007.
3. L'ufficio comunale competente all'istruttoria provvede ad inviare al richiedente la comunicazione di avvio del procedimento recante l'indicazione del procedimento promosso, il nominativo del responsabile del procedimento, gli uffici nei quali può essere presa visione degli atti, la data entro cui deve concludersi il procedimento ed i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'Amministrazione.
4. Eventuali cause di irregolarità o di incompletezza delle richieste devono essere comunicate all'interessato e possono essere regolarizzate o completate entro il termine di dieci giorni dalla relativa comunicazione; in tal caso il termine di cui all'articolo 9, comma quinto, della L.R. 29 dicembre 2006, n. 38, rimarrà sospeso.

**Art.10**  
**Predisposizione della modulistica**

1. Gli uffici comunali, al fine di favorire trasparenza e snellezza all'azione amministrativa, predispongono l'apposita modulistica per la presentazione delle domande di autorizzazione per le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le denunce di inizio attività.

**Art 11.**  
**Rinvio ad altre norme.**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si fa rinvio alla specifica normativa.